



## COMUNE DI CASCIAGO

### T.A.S.I. (Tassa Servizi Indivisibili) Informativa al contribuente – Acconto anno 2016

Il versamento dell'acconto T.A.S.I. per l'anno 2016 è dovuto entro il 16/06/2016 sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno 2016 con la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 28.04.2016; è comunque ammesso il versamento dell'acconto sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno 2015 con la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 30.07.2015:

Tipologia imponibile	Aliquota
<p><b>-Abitazioni principali</b> (alloggio adibito a dimora abituale coincidente con la residenza anagrafica)</p> <p><b>-Pertinenze dell'abitazione principale</b> (Per pertinenze si intendono gli immobili classificati in categoria C2, C6 e C7, nel limite di una unità per ciascuna categoria.</p> <p><b>-Alloggio</b> (e relative pertinenze) posseduto da <b>anziani o disabili</b> residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locato.</p> <p><b>-Casa coniugale assegnata al coniuge</b>, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio</p>	<p style="text-align: center;"><b>ESENTI</b></p> <p>Ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n.208, c. 14 (Legge di Stabilità 2016)</p>
<b>Abitazioni principali categoria catastale A1 / A8 /A9 e relative pertinenze</b>	<p style="text-align: center;"><b>2,00 per mille</b></p> <p>- €.<b> 50,00</b> di detrazione base. La detrazione è rapportata ai mesi durante i quali si protrae la destinazione ed al numero dei soggetti passivi residenti.</p>
<b>Alloggi e relative pertinenze posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto</b>	<p style="text-align: center;"><b>2,20 per mille</b></p> <p>(Ai sensi dell'art.9 bis D.L. 47 del 28.3.14 convertito con modifiche nella Legge n.80 del 23.5.14, pubblicata sulla G.U. in data 27.05.14)</p> <p><b>**DAL 2015:</b> per l'abitazione posseduta da cittadini AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TASI (CALCOLATA NELLA MISURA STABILITA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE) E' RIDOTTA DI 2/3 (66,66%). Agevolazione soggetta a dichiarazione.</p>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art.9, c.3-bis del D.L.557/93</b>	<b>1,00 per mille</b>
<b>Altri fabbricati</b>	<b>2,20 per mille</b>
<b>Fabbricati cat. A10</b>	<b>2,50 per mille</b>
<b>Fabbricati cat. B</b>	<b>2,50 per mille</b>
<b>Fabbricati cat. C1, C3</b>	<b>2,50 per mille</b>

<b>Fabbricati cat. C4, C5</b>	<b>2,20 per mille</b>
<b>Fabbricati cat. D</b>	<b>0,80 per mille</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>ESENTI</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>ESENTI</b>
<b>Concessioni in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figlio)</b>	<p><b>2,20 per mille</b></p> <p>Ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n.208, c. 10 (Legge di Stabilità 2016): riduzione del 50% della base imponibile a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il contratto sia registrato e che il comodante sia residente nello stesso comune del comodatario, non possieda altri immobili abitativi in Italia oltre alla abitazione di residenza.</li> <li>• Sono esclusi gli immobili classificati nelle cat. A1-A8-A9</li> <li>• Agevolazione soggetta a dichiarazione</li> </ul>
<b>Alloggi assegnati da IACP o da cooperative edilizie a proprietà indivisa</b>	<b>2,50 per mille</b>
<b>Contratti di locazione a canone concordato ai sensi della Legge n.431 del 9/12/1998</b>	<b>2,50 per mille con riduzione al 75%</b>
<b>Immobili Merce</b>	<p><b>2,20 per mille</b></p> <p>Ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n.208, c. 14, lett.c) (Legge di Stabilità 2016)</p>

#### **Scadenze di versamento per l'anno 2016**

**16 giugno 2016** : va versato un acconto pari al 50% T.A.S.I., calcolata applicando le aliquote 2015

**16 dicembre 2016** : entro questa data occorre procedere al versamento del saldo, sulla base delle aliquote stabilite dal Comune a conguaglio di quanto versato in acconto, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero delle Finanze alla data del **28** ottobre.

#### **Modalità di versamento**

Il versamento della TASI è effettuato con MODELLO F24 (ai sensi dell'art.14 del D.lgs n°241/97).

**Per importi pari o inferiori a € 5,00 annui non va eseguito alcun versamento.**

#### **CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24**

<b>Codice Ente (Comune di Casciago)</b>	<b>B949</b>
<b>TASI per abitazione principale e pertinenze</b>	<b>3958</b>
<b>TASI per fabbricati rurali ad uso strumentali</b>	<b>3959</b>
<b>TASI per altri fabbricati</b>	<b>3961</b>

#### **NOVITA' 2016:**

Per le unità immobiliari detenute in virtù di contratti di locazione e comodato, o a altro titolo, **la TASI è dovuta, ai sensi del vigente regolamento, in misura del 90% dal possessore (titolare di diritti reali).**

**E' ELIMINATA la quota del 10% a carico degli occupanti/locatari qualora siano residenti.**

Per le unità immobiliari assegnate a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento... il tributo è dovuto interamente dal coniuge assegnatario.

BASE IMPONIBILE: è quella prevista per l'IMU e le modalità di calcolo sono identiche.

#### **Dichiarazione TASI:**

La dichiarazione di variazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Per i possessori si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione si considerano valide tutte le dichiarazioni già presentate ai fini IMU per gli elementi utili per l'applicazione del tributo.

I detentori sono tenuti alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

#### **INFORMAZIONI ED ORARI UFFICIO**

Per informazioni e assistenza rivolgersi presso l'Ufficio Tributi nei seguenti orari:

- mercoledì – giovedì – venerdì                      dalle ore 10.00 alle ore 12.45

- martedì    dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Per informazioni e verifiche per conto di altre persone, presentarsi allo sportello muniti di apposita delega con fotocopia carta d'identità.

Per agevolare la richiesta di calcolo allo sportello, presentare visura catastale o atto di rogito dai quali desumere le rendite catastali in vigore e codici fiscali dei soggetti passivi. Se i dati non sono variati rispetto al conteggio di saldo 2014, presentare conteggio.

Tel.0332-211028 – fax 0332-211049 - Email: [tributi@comune.casciago.va.it](mailto:tributi@comune.casciago.va.it)